

Repertorio n. 10337

Raccolta n. 7165

Studio Notarile
Notai Associati
CORNAGLIA-DESSY

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di luglio in Cagliari, alla via dei Passeri civico 3, presso il mio ufficio secondario, alle ore diciassette e venti minuti.

4 luglio 2023 alle 17.20

Dinanzi a me **Dottor Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparsa la signora:

- Maria Letizia Atzeni, nata a Arbus il 30 maggio 1964, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale TZN MLT 64E70 A359H, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione:

- **"LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO ARBUS ODV"**, in breve "LASA ARBUS ODV", con sede in Arbus, via Fratellanza Operaia n. 56, codice fiscale 91005970925, costituita con atto a rogito dott. Sergio Floris, già notaio in Guspini, rep. 21.753/6.725, in data 22 settembre 1988, registrato a Sanluri il 10 ottobre 1988 al n. 725, iscritta in data 26 maggio 1992, al n. 51 del Registro generale del volontariato, presso la Presidenza della Regione Sardegna, L.R. 13/9/1993 n. 39, iscritta al n. 290 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione autonoma della Sardegna, dalla data del 14 settembre 2021;

al presente atto autorizzata in virtù dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto associativo.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta associazione, convocati a mezzo degli avvisi prescritti dallo statuto, per riunirsi in assemblea e discutere e deliberare sull'argomento, tra gli stessi previamente concordato, di cui al seguente

Ordine del giorno:

- modifiche allo statuto sociale in ottemperanza alle recenti disposizioni normative del Terzo Settore;
- delibere inerenti e conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea la stessa richiedente, la quale constata e fa constare:

COPIA

Registrato a:
LANUSEI
il 05/07/2023
n. 825
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega - regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione, previa verifica formale - tutti i soci, come meglio identificati nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge;
- che oltre a sé medesima, Presidente del Consiglio Direttivo, sono presenti in sala Sergio Aru, Giovanni Zuddas, Carmen Lecca, ed è assente giustificato l'altro consigliere Pietro Zuddas;
- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state dalla stessa accertate;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di statuto ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo la parola sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti la necessità di modificare il vigente Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e alla comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, per l'iscrizione al RUNTS, del giorno 27 dicembre 2022.

Il presidente da atto che tutti gli intervenuti dichiarano di avere esatta conoscenza del nuovo testo proposto.

Esaurita la trattazione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, all'unanimità

delibera:

1) di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione nella versione che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", sottoscritto come per legge, e in particolare di modificare i seguenti articoli:

- il primo capoverso **dell'art. 1** è modificato come segue:

"E'costituita un'associazione riconosciuta denominata "Libera Associazione Soccorso Arbus" o più brevemente "L.A.S.A. Arbus".

Nel caso in cui l'Ente sia iscritto nel Registro degli Enti del Terzo settore e/o delle Organizzazioni di Volontariato potrà utilizzare gli acronimi ETS o ODV in aggiunta alla sua denominazione.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" solo in costanza dell'iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione,

l'associazione assume automaticamente la nuova denominazione "Libera Associazione Soccorso Arbus Organizzazione di Volontariato" o "Libera Associazione Soccorso Arbus ODV" o "L.A.S.A. Arbus ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.", invariato il resto dell'articolo;

- all'art. 3 è eliminata la lettera y) e aggiunto un ultimo comma del seguente tenore letterale:

"Conseguentemente le finalità e gli obiettivi preposti si articolano come di seguito:

- Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio - sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla sensibilizzazione ed alla crescita della coscienza sanitaria e civile alla luce dei valori della solidarietà sociale;

- Collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.", invariato il resto dell'articolo;

- **L'art. 4** è modificato come segue:

"- Attività specifiche -

L'Associazione gode di autonomia organizzativa e decisionale in relazione all'attività pratica che svolge.

Nello specifico la sua attività consiste quindi in:

- Organizzare l'assistenza mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

- Promuovere e organizzare la raccolta del sangue;

- Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

- Promuovere iniziative di carattere sociale, educativo, culturale, sportivo, ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- Organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

- Attività di pronto intervento al verificarsi di ogni tipo di calamità naturali.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Può esercitare altre attività, in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri ed i limiti definiti dalle norme vigenti.”;

- Il terzo comma **dell'articolo 5** è modificato come segue:

“L'accesso alla Associazione è permesso a seguito della presentazione di relativa domanda scritta al Consiglio Direttivo, attraverso apposito modulo, indicando le complete generalità.

La redazione della domanda di inclusione comporta automaticamente la tacita accettazione delle disposizioni previste nel presente Statuto nonché di tutti gli eventuali Regolamenti Interni di prossima stesura e di tutte le deliberazioni e decisioni di competenti organi amministrativi della Associazione.

Le domande di ammissione verranno accettate dal Consiglio direttivo. La deliberazione del Consiglio direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.”, invariato il resto dell'articolo;

- è introdotto un nuovo **articolo 10** del seguente tenore letterale:

“- Libri sociali obbligatori -

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviarsi all'organo amministrativo, che è tenuto a consentire e rendere possibile l'esercizio di tale diritto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.”;

- **all'articolo 11** è aggiunto un secondo comma del seguente tenore letterale:

"Il patrimonio, come sopra formato e comprensivo di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.", invariato il resto dell'articolo;

- **All'articolo 15** è eliminata la locuzione "iscritti da almeno tre mesi";

- **all'articolo 26** è inserito un terzo comma del seguente tenore letterale:

"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 Codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.", invariato il resto dell'articolo.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti quaranta

La comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

La comparente richiede l'esenzione ex art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs 117/2017 da imposta di registro e di bollo in quanto atto destinato all'adeguamento alla normativa degli Enti del Terzo Settore

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle minuti quarantacinque previa lettura da me datane alla comparente la quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di tre fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime dieci facciate fin qui.

Atzeni Maria Letizia

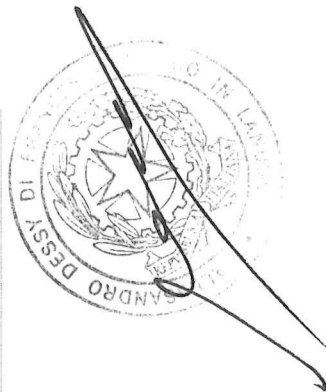
Dottor Alessandro Dessy, Notaio

Allegato "A" al n. 7165
di raccolta.

Elenco associati Libera Associazione Soccorso Arbus odv al 1/06/2023

nr	Nominativo	nascita	luogo	Indirizzo via	Comune	CodiceFiscale
70	ARU SERGIO	07/06/58	ARBUS	Volta(Vc 2) 4	ARBUS (Su)	RAUSRG58H07A359O
15	ATZENI MARIA LETIZIA	30/05/64	ARBUS	PUNTEPAU 10	ARBUS (Su)	TZNMLT64E70A359H
73	Begliutti Antonio	18/09/66	ARBUS	Diaz 92 - CA	CAGLIARI (Ca)	BGLNTN66P18A359X
16	CONCAS MARCO	14/09/73	CAGLIARI	PUCCHINI 13	ARBUS (Su)	CNCMRC73P14B354W
77	Dore Nicola	07/03/79	CAGLIARI	Giardini (vc2 2	ARBUS (Su)	DRONCL79C07B354E
14	Lampis Nazzarina	04/03/47	ARBUS	DANTE 31	ARBUS (Su)	LMPNZR47C44A359J
12	Lecca Carmen	24/02/50	ARBUS	MILANO 19 A	ARBUS (Su)	LCCCMN50B64A359B
74	Melis Antonio	27/03/54	ARBUS	KENNEDY 14 1	ARBUS (Su)	MLSNTN54C27A359Z
8	Melis Assunta	13/08/38	LAONI	PRIMO MAGGIO 7 B	ARBUS (Su)	MLSSNT38M53E400B
71	Melis Raimondo	27/12/61	ARBUS	COSTITUZIONE 57	ARBUS (Su)	MLSRND61T27A359H
76	Ortu Sarah	23/02/82	San Gavino M.	Giardini (vc2 2	ARBUS (Su)	RTOSRH82B63H856V
1	Pani Carlo	15/11/59	ARBUS	Primo Maggio 19	ARBUS (Su)	PNACRL59S15A359P
5	Pusceddu Paolo	26/10/57	ARBUS	PUNTEPAU(vc 1) 35	ARBUS (Su)	PSCPLA57R26A359T
25	Sanna Silvio	17/11/44	GUSPINI	MILANO 19 A	ARBUS (Su)	SNNSLV44S17E270S
75	Sardu Giancarlo	12/02/61	ARBUS	PUNTEPAU 10	ARBUS (Su)	SRDGC61B12A359P
65	Zuddas Giovanni	01/05/55	ARBUS	CANNAMENDA (Loc)	ARBUS (Su)	ZDDGNN55E01A359C
72	Zuddas Pietro	04/11/53	ARBUS	REPUBBLICA 167	ARBUS (Su)	ZDDPTR53S04A359T

Azzur Maria Lina



Allegato "B" all'atto n. 7165 di raccolta.

Statuto dell'Associazione
"Libera Associazione Soccorso Arbus"

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

E' costituita un'associazione riconosciuta denominata "Libera Associazione Soccorso Arbus" o più brevemente "L.A.S.A. Arbus".

Nel caso in cui l'Ente sia iscritto nel Registro degli Enti del Terzo settore e/o delle Organizzazioni di Volontariato potrà utilizzare gli acronimi ETS o ODV in aggiunta alla sua denominazione.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" solo in costanza dell'iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la nuova denominazione "Libera Associazione Soccorso Arbus Organizzazione di Volontariato" o "Libera Associazione Soccorso Arbus ODV" o "L.A.S.A. Arbus ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, nata in data 22 settembre 1988 per iniziativa della locale sezione AVIS, opera nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto.

Ha sede legale in Arbus e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporta alcuna variazione al presente statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea degli associati. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 2

- Scopo sociale -

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; opera senza fini di lucro; non ammette discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione e ideologia politica.

L'associato non si limita all'effettuazione delle mansioni di soccorso, ma vuol essere un vero e proprio operatore della salute, diffondendo concetti fondamentali quali l'importanza della donazione del sangue e degli organi, le principali tecniche di primo soccorso ed il comportamento in situazioni d'emergenza.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 3, avvalen-

dosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I fini che l'Associazione si pone sono i seguenti:

- a) trasportare malati e feriti nei luoghi di cura e domicilio;
- b) prestare opera di salvataggio nelle pubbliche e private calamità;
- c) fornire la propria assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche o di rilevanza collettiva;
- d) promuovere attività assistenziali e particolari provvidenze che, in nome della solidarietà umana, creino benefici agli associati e alla cittadinanza.

Articolo 3

- Attività -

Al fine di perseguire lo scopo sociale, l'associazione svolge in via principale le attività citate all'art. 2 e quelle di interesse generale riconducibili ad uno o più punti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 m. 328, servizi e prestazioni di cui alla L. 22/06/2016 n. 112; con provvidenze ed attività miranti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno presenti nel territorio;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/2/2001, quali assistenza ad adulti e anziani, anche con gestione di strutture di ospitalità alberghiera o a domicilio; interventi anche sporadici, diretti al sostegno a famiglie e di contrasto alla povertà;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con provvidenze di vario genere (ad esempio o borse di studio) per ricerche su patologie diffuse sul nostro territorio, o con indagini sulle possibili cause endemiche o genetiche e non solo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali di vario genere, miranti alla promozione pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione, sulla base del programma predisposto periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- u) beneficenza, o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Conseguentemente le finalità e gli obiettivi preposti si articolano come di seguito:

- Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio - sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla sensibilizzazione ed alla crescita della coscienza sanitaria e civile alla luce dei valori della solidarietà sociale;
- Collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4

- Attività specifiche -

L'Associazione gode di autonomia organizzativa e decisionale in relazione all'attività pratica che svolge.

Nello specifico la sua attività consiste quindi in:

- Organizzare l'assistenza mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- Promuovere e organizzare la raccolta del sangue;
- Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- Promuovere iniziative di carattere sociale, educativo, culturale, sportivo, ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- Organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- Attività di pronto intervento al verificarsi di ogni tipo di calamità naturali.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Può esercitare altre attività, in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri ed i limiti definiti dalle norme vigenti.

II - ASSOCIATI

Articolo 5

- Ammissione -

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo dato prova di volersi impegnare nell'attività di volontariato, intendano concretamente perseguire gli scopi sociali e inoltrino domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La richiesta comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate dai competenti organi dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'accesso alla Associazione è permesso a seguito della presentazione di relativa domanda scritta al Consiglio Direttivo,

attraverso apposito modulo, indicando le complete generalità. La redazione della domanda di inclusione comporta automaticamente la tacita accettazione delle disposizioni previste nel presente Statuto nonché di tutti gli eventuali Regolamenti Interni di prossima stesura e di tutte le deliberazioni e decisioni di competenti organi amministrativi della Associazione. Le domande di ammissione verranno accettate dal Consiglio direttivo. La deliberazione del Consiglio direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'associato è quel cittadino che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute, il soccorso, o l'interesse sociale, gratuitamente mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli Organi Statutari, prodigandosi con disciplina e spirito di solidarietà per lo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nella misura e alle condizioni preventivamente stabilite.

L'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalle norme vigenti, e in particolare nel rispetto del limite di cui all'art. 32 comma 2 del Codice del Terzo Settore, potrà accogliere anche la richiesta di adesione di altro Ente del Terzo settore che si impegni a contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto; ad esso potranno essere attribuiti sino a cinque voti.

Articolo 6

- Perdita della qualifica di associato -

Si perde l'appartenenza all'Associazione per:

- a) dimissioni;
- b) inattività, salvo i casi consentiti dal Regolamento;
- c) morosità, quando l'inadempienza superi un'annualità;
- d) indegnità, rilevata con giudizio del Consiglio Direttivo.

La cancellazione dell'associato per dimissioni o per morosità e la decadenza per inattività sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Il deferimento per indegnità è proposto per iscritto, da qualsiasi associato, al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di emanare l'eventuale giudizio così graduato:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio Direttivo, l'escluso può proporre il riesame all'Assemblea.

Articolo 7

- Riammissione -

L'associato dimissionario, moroso o già inattivo può rientrare a far parte dell'Associazione, secondo le norme di ammissione; il moroso riammesso dovrà versare l'importo delle quote non pagate fino al momento della sua cancellazione.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel Regolamento.

Articolo 8

- Impossibilità temporanea -

Il Consiglio Direttivo può dispensare dagli impegni associativi coloro che riconoscerà temporaneamente impediti per motivi validi.

Articolo 9

- Lavoro retribuito -

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri e i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento interno.

Articolo 10

- Libri sociali obbligatori -

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviarsi all'organo amministrativo, che è tenuto a consentire e rendere possibile l'esercizio di tale diritto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

III - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 11

- Patrimonio -

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-

venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di tutti i vincoli normativi.

E' costituito da:

- a) proventi delle quote associative;
- b) oblazioni, rimborsi o contributi di cittadini ed enti o altre associazioni;
- c) lasciti e donazioni, previa accettazione;
- d) raccolte di fondi e con l'esercizio di attività secondarie;
- e) fonti diverse e da tutte le altre entrate, contributi pubblici e privati comunque denominati, ammesse dalla normativa vigente.

Il patrimonio, come sopra formato e comprensivo di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi attivi di gestione possono essere destinati solo ad ammortamenti, al fondo per perdite future o per acquisto di beni. Non sono consentiti utili, né distribuzione alcuna, anche indiretta.

I fondi sono depositati nei modi ed in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

A garanzia degli impegni assunti, sarà sempre disponibile un patrimonio minimo costituito dalla proprietà della sede sociale o da deposito presso un istituto di credito nella misura prevista dalla legge.

Articolo 12

- Quota associativa -

Il contributo associativo è stabilito dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dallo status di socio per morosità.

Articolo 13

- Bilancio -

Sulla base del resoconto predisposto dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo delibera il bilancio che, qualora sia consentito dalle vigenti norme, può essere redatto anche nella forma del rendiconto di cassa, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, coincidente con l'anno solare.

Entro gli stessi termini si approverà il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne sia richiesto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio sociale.

IV- FUNZIONAMENTO

Articolo 14

- Organi dell'Associazione -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo, se eletto;
- c) L'Organo di Revisione, se eletto.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri degli Organi di Controllo e di Revisione qualora siano in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge.

Articolo 15

- Assemblea -

Tutti gli associati che siano in regola con le quote associative, fanno parte dell'Assemblea, massimo organo deliberante dell'Associazione, che:

L'assemblea, massimo organo deliberante dell'Associazione, costituita da tutti gli associati iscritti;

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera in via definitiva qualora il richiedente non ammesso o l'associato escluso richieda il riesame;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera l'adesione a reti associative o ad altro Ente, anche mediante delega al Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

E' convocata dagli amministratori, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. In tale occasione, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, membri del Consiglio Direttivo non partecipano al voto.

L'assemblea è convocata, inoltre:

- a) quando sia richiesto da due membri del Consiglio Direttivo

o dal Presidente;

b) quando un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo;

c) quando sia richiesto dall'Organo di Controllo o dall'Organo di Revisione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è emanato dal Presidente; deve essere comunicato in forma scritta almeno cinque giorni prima, precisando i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea. E' consentito ogni mezzo, anche elettronico, che dia la prova dell'avvenuto ricevimento o la dichiarazione dell'associato che confermi esplicitamente l'avvenuta ricezione.

E' consentita la partecipazione a distanza con le modalità fissate dal Regolamento.

Mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ognuno può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato; ognuno può rappresentarne solo un altro oltre a sé stesso.

Il verbale, redatto in occasione di ciascuna assemblea, è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

- Espressione del voto -

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento e di voto, che può essere esercitato da coloro che, iscritti da almeno tre mesi, siano in regola con le quote associative.

Le votazioni relative a questioni personali vengono effettuate a scrutinio segreto. Ogni altra votazione è effettuata per alzata di mano o per appello nominale.

L'Assemblea delibera ordinariamente a maggioranza di voti, alla presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi con almeno un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 17

- Elezioni -

La partecipazione alle elezioni è un dovere degli associati. L'eventuale personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione e nelle attività collaterali.

Su proposta del Presidente, nell'adunanza nel corso della quale si procede al rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea nomina la commissione elettorale nel numero di volta in volta ritenuto necessario, anche tra non soci.

I membri della commissione elettorale non possono concorrere a cariche elettive.

Le votazioni ed i relativi scrutini possono aver luogo in uno o più giorni.

A parità di voti, la nomina spetta al socio che vanta maggior anzianità d'iscrizione.

I primi dei non eletti subentrano in caso di dimissioni, revoca o decadenza; l'Assemblea potrà in ogni caso non ratificare e procedere alla sostituzione con elezione parziale

Articolo 18

- Consiglio Direttivo -

L'Associazione è diretta, rappresentata ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque consiglieri eletti dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, in apposita adunanza indetta per il rinnovo delle cariche sociali. Resta in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo esercita la vigilanza su tutti i servizi che si svolgono in seno all'Associazione; delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve le competenze dell'assemblea.

E' responsabile per quanto riguarda:

- a) l'adempimento dei doveri inerenti il mandato;
- b) la legalità dei conti esposti nei resoconti sociali;
- c) la piena osservanza del presente Statuto e del Regolamento;
- d) l'attuazione delle proposte approvate dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. Il provvedimento è emesso dal Consiglio Direttivo. La pronuncia di decadenza ha effetto dopo formale preavviso, in modo che l'interessato possa fornire le proprie giustificazioni.

Articolo 19

- Deliberazioni consiliari -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno due consiglieri; comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Le deliberazioni sono assunte con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto esclusivamente quando si tratti di questioni concernenti persone.

Non è ammesso al voto il consigliere che direttamente (o per via del coniuge, parente o affine entro il terzo grado) sia interessato alle deliberazioni da adottare; non è computato tra gli intervenuti.

Articolo 20

- Cariche sociali -

Nel seno del Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Articolo 21

- Presidente -

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte

a terzi e in giudizio; stipula in nome dell'Associazione contratti in ordine alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo; ha facoltà di sospendere per gravi motivi gli eventuali impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal caso, salvo riferirne al Consiglio Direttivo in adunanza riunita entro breve tempo per la ratifica.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 22

- Segretario e Tesoriere -

Il Segretario compila il ruolo degli associati; cura la corrispondenza; è delegato ai rapporti con Enti pubblici e privati; custodisce i documenti; ad eccezione di quelli affidati al Tesoriere; redige e, unitamente al Presidente firma, i verbali delle adunanze.

Il Tesoriere, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo gestisce l'ordinaria amministrazione, gli strumenti di pagamento ed ha delega per i relativi rapporti; è responsabile della tenuta dei libri contabili; presenta i rendiconti consuntivi e preventivi; cura la tenuta degli inventari, dei mobili e degli immobili, degli automezzi e del materiale vario dell'Associazione, servendosi se necessario dell'opera di collaboratori; cura gli incassi ed i pagamenti; a lui pervengono le quote sociali e qualunque altra somma che sia versata in favore dell'Associazione.

Articolo 23

- Organo di Controllo -

Qualora lo ritenga opportuno, o sia obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina un organo di Controllo composto da un Collegio di tre membri od anche da un solo Sindaco.

Dura in carica per tre anni. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Nell'ambito delle sue funzioni, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea altresì, qualora lo ritenga opportuno o sia richiesto per legge, nomina un revisore legale dei conti, normalmente nella persona dello stesso Sindaco che ne abbia i titoli.

Articolo 24

- Controllo diretto -

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Qualora sia richiesto da dieci iscritti, essi potranno nominare un Comitato interno di Verifica composto da tre membri, che potrà essere rinnovato periodicamente.

Potrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, richiedere la convocazione dell'assemblea, fare osservazioni sull'attività, verificare i libri sociali, che saranno resi

disponibili dai rispettivi responsabili.

In tale occasione potrà partecipare ogni associato che lo richieda.

Resta salva la facoltà individuale di fare richiesta scritta di esame dei libri sociali al Consiglio Direttivo che fisserà data ed ora di consultazione entro i 30 giorni dall'istanza, dandone comunicazione al richiedente almeno 5 giorni prima.

Nel caso in cui la richiesta d'esame riguardi l'organo di controllo o di revisione, essa sarà indirizzata allo stesso, seguendo analoga tempistica.

V- NORME FINALI

Articolo 25

- Variazioni allo Statuto -

Solo l'Assemblea Straordinaria può deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli iscritti, In seconda convocazione decide con la maggioranza assoluta dei presenti.

Con le stesse modalità potrà essere redatto il Regolamento Statutario per fissare ulteriori norme di dettaglio.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione non è consentita la seconda convocazione.

Articolo 26

- Scioglimento dell'Associazione -

L'Associazione si ritiene validamente costituita allo scopo per cui è stata creata sino a che i soci rimasti iscritti non saranno ridotti a un numero inferiore a sette.

In questo caso i soci rimasti possono decretare lo scioglimento dell'Associazione e, in tale contingenza, nomineranno un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 Codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di impossibilità a decidere, potrà farlo il Comune di Arbus.

Articolo 27

- Norme transitorie -

L'Associazione, costituita con atto pubblico nel 1988, iscritta all'albo Regionale del Volontariato della Regione Sardegna dal 26 maggio 1992 al n. 51, segue le disposizioni del DLgs117/2017.

Con determinazione n. 376 in data settembre 14/09/2021 della Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale -

Regione Autonoma della Sardegna, ha avuto il riconoscimento della Personalità Giuridica ai sensi del DPR 361/2000 ed opera come associazione riconosciuta. Qualora venisse meno tale la qualifica, potrà proseguire l'attività ai sensi del codice civile come associazione non riconosciuta.

Nel caso che mancassero i requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione sociale si intende modificata con l'eliminazione dell'acronimo ODV, senza necessità di modifica statutaria e l'attività proseguirà ai sensi del codice civile.

Articolo 28

- Norma di rinvio -

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella relativa al Terzo Settore, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Atzeni Maria Letizia

Dottor Alessandro Dessy, Notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico redatta mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, è conforme all'originale cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti.

Lanusei, 5 luglio duemilaventitre

Dottor Alessandro Dessy, Notaio